

**CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALE ALLA MACELLAZIONE (UNGULATI DOMESTICI)
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009**

Data del sopralluogo ____/____/____

Sopralluogo effettuato da _____ Qualifica _____

RAGIONE SOCIALE (timbro)

Legale rappresentante: Sig. _____ nato a _____ il ____/____/____
residente a _____ Prov. _____ in Via _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____

SEDE PRODUTTIVA (Stabilimento di macellazione)

Numero di riconoscimento/registrazione _____

Via _____ C.A.P. _____ Comune _____

Località _____ Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

Responsabile Autocontrollo: Sig./Dott. _____ dipendente ☐ consulente esterno ☐

Responsabile del Benessere animale: ³ Sig./Dott. _____ dipendente ☐ consulente esterno ☐

Addetti produzione n. _____ di cui ☐ dipendenti n. _____ ☐ esterni n. _____

Addetti alla gestione animali vivi n. _____ di cui ☐ dipendenti n. _____ ☐ esterni n. _____

Specie/i animali macellate : _____ n. medio di animali macellati per settimana di macellazione _____

Metodo/Metodi di stordimento degli animali: _____ Macellazione secondo rito religioso No ☐ Sì ☐ (specificare) _____

RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA PRESENTI AL SOPRALLUOGO

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE

VERIFICA DOCUMENTALE (PROCEDURE E REGISTRAZIONI)

1. GENERALITÀ

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. L'OSA ha elaborato una procedura operativa al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni ad esso correlate siano effettuate risparmiando agli animali dolori, ansie e sofferenze.	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5 Se la procedura non è messa a disposizione dell'A.C.: art.3 comma 6
2. Nella procedura per ciascuna linea di macellazione :					
2.1. viene indicato il numero massimo di animali (riportare).....	Art. 14 comma 2 punto a)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 2
2.2. vengono individuati i metodi di stordimento e di immobilizzazione rispetto alla categoria e al peso degli animali macellati (riportare).....	Art. 14 comma 2 punto a)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 2
2.3. viene designato un responsabile per il benessere animale; ³	Art. 17 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 11 comma 1
2.4. vengono chiaramente descritte le competenze del responsabile del benessere animale; ³	Art. 17 comma 3		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 11 comma 2
2.5. vengono individuati operatori, adeguatamente formati, che effettuano le operazioni di: 2.5.1. maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione; 2.5.2. immobilizzazione degli animali; 2.5.3. stordimento; 2.5.4. valutazione dell'efficacia dello stordimento; 2.5.5. sospensione o sollevamento di animali vivi;	Art. 7 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	//

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicapri, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

2.5.6. dissanguamento; 2.5.7. macellazione in conformità all'art. 4 paragrafo 4 (macellazione 2.5.8. rituale, senza previo stordimento);					
2.6. vengono indicate le modalità di abbattimento degli animali che non sono in grado di camminare;	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
2.7. vengono indicate le modalità di valutazione della idoneità al trasporto degli animali in arrivo, la gestione degli eventuali inidonei e le comunicazioni/azioni correttive da mettere in atto;	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3. Per quanto riguarda lo stordimento/abbattimento , la procedura: 3.1. individua i mezzi/strumenti di stordimento utilizzati;	Art. 6 comma 2 punto b)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3.2. tiene conto delle raccomandazioni del fabbricante (tra cui anche specie, categorie, quantità/peso degli animali cui il dispositivo è destinato);	Art. 6 comma 2 punto a)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3.3. oppure, nel caso di strumenti per cui queste raccomandazioni non sono disponibili, definisce chiaramente le modalità di uso di questi strumenti;	Art. 6 comma 3		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3.4. definisce i parametri fondamentali, in relazione al metodo utilizzato per garantire un efficace stordimento degli animali;	Art. 6 comma 2 punto b)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art.3 comma 5
3.5. prevede dei controlli regolari e su un campione sufficientemente rappresentativo di animali in relazione alla entità delle macellazioni, al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte;	Art. 16 comma 1 (Art. 5 comma 1)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1
3.6. per le macellazioni rituali , prevede dei controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o scottatura;	Art. 16 comma 1 (Art. 5 comma 2)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1
3.7. prevede la presenza di adeguato dispositivo di stordimento di riserva che deve essere immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicapri, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

4. Le procedure di controllo delle fasi di stordimento/abbattimento degli animali definiscono: 4.1. il nome della persona responsabile; 4.2. gli indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza/coscienza, insensibilità/ sensibilità negli animali; 4.3. in caso di macellazioni rituali , anche gli indicatori destinati a rilevare l'assenza di segni di vita; 4.4. i criteri per determinare se i risultati mostrati dagli indicatori sono soddisfacenti; 4.5. le circostanze e il momento in cui debbono essere eseguiti i controlli; 4.6. il numero di animali per ogni campione da esaminare;	Art. 16 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1 Art. 3 comma 5
4.7. precisano le misure da prendere nel caso in cui i controlli indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di macellazioni rituali, che un animale presenti ancora segni di vita;	Art. 16 comma 2 punto f)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1 Art. 3 comma 5
4.8. le non conformità rilevate e le azioni correttive adottate sono documentate e registrate.	Art. 5 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 4 comma 3
5. Per i dispositivi di stordimento elettrici e quelli a gas, le registrazioni dei parametri vengono conservate per almeno un anno.	Art. 14 comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 1

2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 1
1. Il personale (compreso quello dipendente da imprese esterne) addetto alle operazioni di macellazione: 1.1. è in possesso dello specifico certificato di idoneità (vedasi art. 7, comma 2, paragrafi a) – g) 1.2. dimostra di avere un adeguato livello di competenze per eseguire le operazioni ad esso affidate in maniera conforme a quanto stabilito nella procedura.	Art. 7 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 7

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicapri, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

3. MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER L'IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. L'OSA gestisce la propria attività di manutenzione degli strumenti per lo stordimento con: 1.1. identificazione del responsabile della manutenzione, inventario e localizzazione di impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento; 1.2. raccolta delle istruzioni messe a disposizione dai fabbricanti; 1.3. programmazione degli interventi di manutenzione ordinari comprensiva delle procedure di verifica e taratura degli strumenti, con identificazione delle modalità e delle frequenze degli interventi e previsione di manutenzione straordinaria quando necessaria; 1.4. registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di taratura.	Art. 9 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 5 comma 2
2. Il sopralluogo evidenzia che l'OSA tiene un registro di manutenzione contenente le registrazioni degli interventi effettuati.	Art. 9 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 5 comma 2

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicaprini, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE

VERIFICA CON SOPRALLUOGO

1. ABBATTIMENTO E ATTIVITÀ CORRELATE

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. Il personale sa chi è il responsabile del benessere animale ne conosce le specifiche competenze. ³	Art. 17 comma 3		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 11 comma 2
2. Il sopralluogo evidenzia che le operazioni di seguito riportate vengano svolte secondo quanto dichiarato dall'OSA nella procedura: 1.1. maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione; 1.2. immobilizzazione degli animali; 1.3. stordimento; 1.4. valutazione dell'efficacia dello stordimento; 1.5. sospensione o sollevamento di animali vivi; 1.6. dissanguamento; 1.7. macellazione in conformità all'art. 4 paragrafo 4 (macellazione rituale, senza previo stordimento); 1.8. valutazione dello stato di incoscienza/coscienza, insensibilità/sensibilità e/o di morte (quest'ultimo punto in caso di macellazione rituale).	Art. 7 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 7
3. Quando i risultati dei controlli indicano che un animale non è adeguatamente stordito, la persona responsabile prende immediatamente le misure opportune, come precisato nelle POS.	Art. 16 comma 1 (Art. 5 comma 1)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1
4. Vengono valutate le condizioni di benessere per ogni partita di animali in arrivo. 5. Gli animali sono scaricati il più rapidamente possibile. 6. Vengono macellati senza indebito ritardo. 7. Se non sono macellati immediatamente, vengono condotti nei locali di stabulazione.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1
8. Gli animali: 8.1. non vengono percossi né manipolati in modo da causare dolore o sofferenze evitabili; 8.2. non vengono sollevati o trascinati per le zampe, testa, orecchie, corna,	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicaprini, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

coda, occhi o vello; 8.3. per la loro movimentazione non vengono usati strumenti con estremità aguzze; 8.4. non vengono usati strumenti che trasmettono scariche elettriche, se non su bovini e suini adulti ai muscoli dei quarti posteriori per non più di un secondo e non in maniera ripetuta, solamente se l'animale non reagisce ad altri stimoli e se ha lo spazio per potersi muovere in avanti; 8.5. non vengono legati per le corna, i palchi o gli anelli nasali; 8.6. le zampe non vengono legate assieme.					
9. Le corde e le pastoie utilizzate: 9.1. sono sufficientemente resistenti da non spezzarsi; 9.2. consentono agli animali di coricarsi, bere e mangiare.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 9 comma1
10. Gli animali che non sono in grado di camminare sono abbattuti sul posto.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 9 comma1
11. Qualora gli animali vengano stabulati: 11.1. ciascun animale ha a disposizione spazio per mantenere la condizione eretta, coricarsi e girarsi; 11.2. ogni recinto indica la data , l'ora di arrivo degli animali e il numero massimo di animali che può contenere a seconda della specie e della categoria/peso; 11.3. sono presenti recinti chiaramente identificati per tenere animali in isolamento sanitario; 11.4. le condizioni degli animali stabulati vengono controllate regolarmente dal responsabile del benessere o da persona con competenze adeguate.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 9 comma 1
12. Se gli animali sono stabulati per più di 12 ore: 12.1. vengono adeguatamente alimentati e abbeverati; 12.2. hanno lettiera adeguata (o materiale simile) conformemente alla specie.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 9 comma 1
13. Per la immobilizzazione degli animali: ² 13.1. non vengono sospesi o sollevati gli animali coscienti; 13.2. non vengono stretti meccanicamente o legati gli arti o le zampe degli animali; 13.3. non viene reciso il midollo spinale con uno strumento da taglio (es. un pugnale o una daga); 13.4. non vengono utilizzate scariche elettriche per immobilizzare l'animale che non lo stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate, ed, 13.5. in particolare non deve essere usata corrente elettrica applicata intorno al cervello;	Art. 15 comma 3		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 9 comma 1

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicapri, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

13.6. non sono utilizzati sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale (deroga per le macellazioni rituali) .					
14. Le operazioni di stordimento, agganciamento, sospensione e dissanguamento degli animali: 14.1. vengono eseguite su un animale alla volta nel caso in cui sia una sola persona responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali; ² 14.2. qualora si esegua un semplice stordimento o in caso di macellazioni rituali viene eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi; 14.3. la stimolazione elettrica viene eventualmente eseguita solo dopo aver verificato lo stato di incoscienza degli animali.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1
15. È presente e disponibile un adeguato dispositivo di stordimento di riserva, che può essere diverso da quello utilizzato per primo.	Art. 9 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 5 comma 3
16. I controlli previsti dalla procedura vengono regolarmente eseguiti.	Art. 5 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 4 comma 3

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicaprini, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

2. STRUTTURE E ATTREZZATURE

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. Gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali: 1.1. ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti; 1.2. siano protetti da ferite; 1.3. siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale; 1.4. non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali; 1.5. non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua; 1.6. non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.	Art. 3 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 1
2. Per tutte le strutture di stabulazione: 2.1. la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione garantiscono costantemente il benessere degli animali; 2.2. in caso di mezzi meccanici di ventilazione, è previsto un dispositivo di allarme ed emergenza in caso di guasto; 2.3. le strutture di stabulazione sono progettate e mantenute per minimizzare il rischio che gli animali si feriscano; 2.4. le strutture per la stabulazione degli animali sono progettate e costruite in modo da facilitare l'ispezione degli animali; 2.5. è presente una illuminazione adeguata, (fissa o portatile) tale da garantire l'ispezione degli animali in qualunque momento; 2.6. i recinti, corridoi e corsie sono progettati e costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi liberamente nella opportuna direzione secondo le loro caratteristiche comportamentali; 2.7. le rampe e le passerelle sono munite di protezioni laterali; 2.8. il sistema di abbeveraggio è progettato, costruito e conservato in modo da consentire in ogni momento all'animale di accedere all'acqua pulita senza ferirsi o essere limitato nei movimenti (<u>negli impianti di macellazione di piccole dimensioni, con attività di 20 UGB/sett</u>, è possibile la somministrazione di acqua con contenitori, purché essa sia sempre pulita e disponibile in ogni momento della permanenza degli animali e solo se l'operatore è in grado di mantenere tale previsione); 2.9. nel caso sia presente un recinto di attesa, questo è costruito su una base piana e progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati; 2.10. il pavimento è tale da ridurre al minimo il rischio che gli animali scivolino, cadano o si feriscano le zampe.	Art. 14 comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 1

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicapri, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

2.11. viene indicata la capacità massima per ciascuna area di stabulazione	Art. 14 comma 2 punto c)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 2
3. Dispositivi e strutture di immobilizzazione: sono progettati, costruiti e conservati in modo da: 3.1. ottimizzare l'applicazione del metodo di stordimento o abbattimento; 3.2. evitare ferite o contusioni agli animali; 3.3. ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati; 3.4. ridurre al minimo il tempo di immobilizzazione; ² 3.5. per la specie bovina, qualora si utilizzino casce di contenzione in associazione con un dispositivo pneumatico a proiettile captivo , devono essere provviste di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale.	Art. 14 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 1
4. Dispositivi per la immobilizzazione di animali abbattuti secondo macellazioni rituali , sono tali per cui: 4.1. gli animali sono immobilizzati individualmente; 4.2. i ruminanti sono immobilizzati meccanicamente; 4.3. l'eventuale utilizzo di una corda, usata come capezza per bloccare i movimenti della testa è consentito solo se associato ad un valido contenimento meccanico del corpo dell'animale; 4.4. tale immobilizzazione viene mantenuta fino all'accertamento da parte dell'operatore dell'assenza di segni vitali dell'animale; 4.5. nel caso di bovini immobilizzati con sistemi che prevedono il capovolgimento dell'animale o qualsiasi altra posizione innaturale, tali sistemi sono provvisti di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale e siano adattabili alle dimensioni dell'animale.	Art. 15 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1
5. Dispositivi meccanici di stordimento: 5.1. nel caso di proiettile captivo penetrante gli strumenti dovranno essere scelti in funzione della specie e delle dimensioni dell'animale; 5.2. nel caso di proiettile captivo non penetrante (utilizzabile esclusivamente nei ruminanti di peso inferiore a 10 KG), gli operatori dovranno evitare le fratture del cranio.	Art. 4 comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 4 comma 1

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicapri, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

6. Dispositivi elettrici di stordimento: 6.1. nel caso di suini e ovicaprini, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico; 6.2. qualora l'elettronarcosi sia effettuata con dispositivi che applicano la corrente limitatamente alla testa, devono essere rispettati i limiti riportati nella tabella sottostante: <table><tr><th>Categoria animale</th><th>Bovini di età maggiore o uguale a 6 mesi</th><th>Bovini di età minore di 6 mesi</th><th>Ovini e caprini</th><th>Suini</th></tr><tr><td>Corrente minima (A)</td><td>1,28 A</td><td>1,25 A</td><td>1,00 A</td><td>1,30 A</td></tr></table>	Categoria animale	Bovini di età maggiore o uguale a 6 mesi	Bovini di età minore di 6 mesi	Ovini e caprini	Suini	Corrente minima (A)	1,28 A	1,25 A	1,00 A	1,30 A	Art. 4 comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 4 comma 1
Categoria animale	Bovini di età maggiore o uguale a 6 mesi	Bovini di età minore di 6 mesi	Ovini e caprini	Suini											
Corrente minima (A)	1,28 A	1,25 A	1,00 A	1,30 A											
6.3. sono provvisti di un dispositivo che visualizza e registra i parametri elettrici fondamentali per ciascun animale stordito; 6.4. tale dispositivo è posizionato in modo da essere chiaramente visibile per il personale; 6.5. emette un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile qualora la durata dell'esposizione scenda al di sotto del livello richiesto; 6.6. qualora siano presenti dispositivi elettrici automatici, essi applicano una intensità di corrente costante.	Art. 14 comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 8 comma 1										
7. Dispositivi di stordimento a gas mediante uso di biossido di carbonio ad alta concentrazione: 7.1. per i suini, deve essere usata una concentrazione minima dell'80%;	Art. 4 comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art.4 comma 1										
8. I dispositivi di stordimento a gas sono progettati e costruiti in modo da : 8.1. ottimizzare lo stordimento mediante esposizione al gas; 8.2. evitare ferite o contusioni per gli animali; 8.3. ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati; 8.4. evitare l'accatastamento degli animali nel momento in cui si coricano; 8.5. i dispositivi sono dotati di un sistema di misurazione continua che permetta di visualizzare e registrare la concentrazione del gas e il tempo di esposizione; 8.6. sono dotati di un sistema di allarme visibile ed udibile se la concentrazione del gas scende al di sotto del livello richiesto, posizionato in maniera da essere chiaramente visibile al personale;	Art. 14 comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 8 comma 1										

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicapri, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

3. MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER L'IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. Il sopralluogo evidenzia che l'OSA esegue le operazioni di manutenzione su tutti gli strumenti previsti per la immobilizzazione e lo stordimento;	Art. 9 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 5 comma 2

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicaprini, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

VERIFICA DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ALLA MACELLAZIONE (UNGULATI DOMESTICI), AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009

Valutazione complessiva e giudizio finale riferito al Regolamento (CE) 1099/2009

(Indicare CONFORME o, se NON CONFORME: riportare il numero relativo al punto della check-list con non conformità)

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE - VERIFICA DOCUMENTALE (PROCEDURE E REGISTRAZIONI)

1. GENERALITÀ

2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

3. MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER
L'IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE - VERIFICA CON SOPRALLUOGO

1. ABBATTIMENTO E ATTIVITÀ CORRELATE

2. STRUTTURE ED ATTREZZATURE

3. MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER
L'IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO

Provvedimenti adottati (vedi sanzionatorio – riportare gli articoli)

Firma dell'OSA

Firma di chi ha effettuato il sopralluogo

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Nel caso di **agnelli, capretti o suinetti**, è possibile stordire gli animali in un box di stordimento, qualora si effettui lo stordimento elettrico.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 1000 unità di bestiame** (che equivalgono a 1.000 bovini adulti, o 2.000 altri bovini, o 5.000 suini di peso maggiore di 100kg, o 6.667 altri suini, o 10.000 ovicaprini, o 20.000 agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg).

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore